



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 22.12.2010
COM(2010) 772 definitivo

2010/0372 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio relativamente alle norme per
l'applicazione della modulazione volontaria dei pagamenti diretti nell'ambito della
politica agricola comune**

RELAZIONE

1. AMBITO DELLA PROPOSTA

Allineamento al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE):

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il "trattato") distingue tra il potere delegato alla Commissione di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo, come previsto dall'articolo 290, paragrafo 1, del trattato (atti delegati), e competenze conferite alla Commissione di adottare condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, come previsto dall'articolo 291, paragrafo 2, del trattato (atti di esecuzione).

Nel caso degli atti delegati, il legislatore delega alla Commissione il potere di adottare atti paralinguistici. Nel caso degli atti di esecuzione, il contesto è molto diverso. Gli Stati membri sono responsabili in primis dell'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione europea. Tuttavia, se l'applicazione dell'atto legislativo richiede condizioni uniformi per la sua esecuzione, la Commissione è autorizzata ad adottare gli atti corrispondenti.

La messa in conformità del regolamento (CE) n. 378/2007 con le nuove disposizioni del trattato si basa su una classificazione fondata su una nuova filosofia degli attuali poteri di esecuzione della Commissione. La classificazione ha mostrato che tutte le competenze conferite alla Commissione da questo regolamento sono state date per adottare atti di esecuzione.

In tale contesto è stato elaborato un progetto di proposta di modifica del regolamento (CE) n. 378/2007. I principi generali, i metodi di calcolo, l'applicazione regionale e l'uso degli importi modulati sono stabiliti dal legislatore.

Ai sensi dell'articolo 291 del trattato gli Stati membri sono responsabili dell'attuazione del regime istituito dal legislatore. Tuttavia, risulta necessario garantire l'attuazione uniforme del regime di modulazione volontaria. Pertanto, il legislatore conferisce alla Commissione le competenze per fissare ai sensi dell'articolo 291, paragrafo 2, del trattato, gli importi netti risultanti dalla modulazione volontaria (articolo 4, paragrafo 1)) e per adottare modalità di applicazione sull'integrazione della modulazione volontaria nella programmazione dello sviluppo rurale (articolo 6, lettera a)) e sulla gestione finanziaria della modulazione volontaria (articolo 6, lettera b)).

2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**
- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare parti interessate o esperti esterni.

- **Valutazione dell'impatto**

Non è necessaria una valutazione d'impatto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

Le misure proposte individuano i poteri delegati e le competenze di esecuzione della Commissione nell'ambito del regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio e stabiliscono la procedura per l'adozione degli atti corrispondenti.

- **Base giuridica**

Articolo 43 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità.

- **Scelta degli strumenti**

Strumento proposto: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio. Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: un regolamento deve essere modificato da un regolamento.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente misura non comporta alcuna spesa supplementare per il bilancio dell'Unione.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio relativamente alle norme per l'applicazione della modulazione volontaria dei pagamenti diretti nell'ambito della politica agricola comune

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione¹,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori⁴, conferisce competenze alla Commissione per eseguire alcune disposizioni del suddetto regolamento.
- (2) Per effetto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è necessario allineare agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il trattato) le competenze conferite alla Commissione dal regolamento (CE) n. 378/2007.
- (3) Per garantire un'applicazione uniforme della modulazione volontaria dei pagamenti diretti in tutti gli Stati membri, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del trattato. Salvo disposizione contraria, la Commissione adotta questi atti di esecuzione in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy] del Parlamento europeo e del Consiglio su... *[da completarsi dopo l'adozione del regolamento che fissa le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo di cui all'articolo 291, paragrafo*

¹ GU C, , pag. . .

² GU C, , pag. . .

³ GU C, , pag. . .

⁴ GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1.

3, del TFUE, attualmente in discussione dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio].

- (4) Per garantire un'attuazione efficiente della modulazione volontaria la Commissione, per mezzo di atti di esecuzione, fissa gli importi netti risultanti dall'applicazione della modulazione volontaria. Considerata la natura degli atti di esecuzione previsti, la Commissione deve adottare questi ultimi senza l'assistenza di un comitato.
- (5) Per lo stesso motivo, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione con l'assistenza del comitato per lo sviluppo rurale istituito ai sensi dell'articolo 91 *quater* del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)⁵ per garantire l'integrazione della modulazione volontaria nella programmazione dello sviluppo rurale. Inoltre, alla Commissione viene conferito il potere di adottare atti di esecuzione con l'assistenza del comitato dei fondi agricoli istituito ai sensi dell'articolo 42 *quinquies*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁶, per garantire la gestione finanziaria della modulazione volontaria.
- (6) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 378/2007,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 378/2007 è così modificato:

- (1) All'articolo 4, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Gli importi netti risultanti dall'applicazione della modulazione volontaria sono fissati dalla Commissione mediante atti di esecuzione, senza l'assistenza di un comitato, sulla base:"

- (2) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

1. La Commissione, mediante atti esecutivi e conformemente alla procedura di cui all'articolo 91 *quater* del regolamento (CE) n. 1698/2005, adotta disposizioni specifiche per l'integrazione della modulazione volontaria nella programmazione relativa allo sviluppo rurale.
2. La Commissione, mediante atti esecutivi e conformemente alla procedura di cui all'articolo 42 *quinquies*, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005, adotta disposizioni specifiche relative alla gestione finanziaria della modulazione volontaria."

⁵ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

⁶ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA

AGRI/I.1-D/852099(MB/tm)
6.15.2010.1

DATA: 3/11/2010

1.	LINEA DI BILANCIO: 05 03 Aiuti diretti 05 04 Sviluppo rurale	STANZIAMENTI:			
2.	TITOLO: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio relativamente alle norme per l'applicazione della modulazione volontaria dei pagamenti diretti nell'ambito della politica agricola comune				
3.	BASE GIURIDICA: Articolo 43 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)				
4.	OBIETTIVI: Allineare le competenze di esecuzione della Commissione previste dal regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio alla differenziazione tra poteri delegati e competenze di esecuzione, introdotta dagli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).				
5.	INCIDENZE FINANZIARIE	PERIODO DI 12 MESI (Mio EUR)	ESERCIZIO IN CORSO 2010 (Mio EUR)	ESERCIZIO SUCCESSIVO 2011 (Mio EUR)	
5.0	SPESE A CARICO - DEL BILANCIO DELL'UE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) - DEI BILANCI NAZIONALI - DI ALTRI SETTORI	-	-	-	
5.1	ENTRATE - RISORSE PROPRIE DELL'UE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - SUL PIANO NAZIONALE	-	-	-	
5.0.1	PREVISIONI DI SPESA	2010	2011	2012	2013
5.1.1	PREVISIONI DI ENTRATA	-	-	-	-
5.2	METODO DI CALCOLO: -				
6.0	FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			SÌ NO	
6.1	FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			SÌ NO	
6.2	NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE			SÌ NO	
6.3	STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI			SÌ NO	
OSSERVAZIONI: La proposta mira ad allineare le competenze conferite alla Commissione dal regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio alla differenziazione tra poteri delegati e competenze di esecuzione, introdotta dagli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Ciò non comporta alcuna spesa supplementare a carico del bilancio dell'UE.					